

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1747

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCINELLI, FANFANI, CAIAZZA, LUCCHESI,
MARTINI MARIA ELETTA, BIAGIONI**

Presentata il 16 ottobre 1964

Provvidenze straordinarie a favore dei comuni di Pitigliano e Sorano (provincia di Grosseto), per la costruzione di alloggi economici e popolari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo negli abitati di Pitigliano e Sorano, due comuni di circa 5.000 abitanti in provincia di Grosseto, le cui origini risalgono all'epoca etrusca, si vanno verificando crolli di costruzioni destinate ad abitazione, mentre i competenti Uffici della pubblica amministrazione hanno disposto lo sgombero di oltre 150 abitazioni pericolanti e da demolire.

Si tratta, per Pitigliano, della parte sud-est e nord-ovest dell'abitato, che ha origine medievale, e raccoglie, nel rione denominato Capo di Sotto, la maggioranza della popolazione meno abbiente e più disagiata di quella città. Quivi si trovano famiglie numerose che vivono in promiscuità, in ambienti umidi, senza luce, senza aria, prive di tutti i requisiti igienico-sanitari, in fabbricati precariamente ricavati dal tufo e profondamente lesionati dal graduale cedimento del masso sottostante, tant'è che questa parte dell'abitato è stata riconosciuta da consolidare a spese e cura dello Stato con decreto ministeriale 7 giugno 1952, n. 9, a norma del decreto-legge 2 marzo 1916, n. 299, ed in applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 445.

La classificazione di Pitigliano fra i comuni da consolidare a cura e spese dello Stato non ha dato purtroppo risultati apprezzabili, in quanto le opere di consolidamento, per altro di entità quasi trascurabile,

eseguite negli anni 1954-56, non hanno impedito l'aggravarsi della situazione di pericolo conseguente al graduale slittamento della roccia di base sullo strato pozzolanico a valle del fiume Meleta.

I crolli dei fabbricati si sono susseguiti con ritmo sempre più preoccupante ed hanno imposto da parte dell'Amministrazione immediata ed urgenti misure di sgombero di numerose famiglie.

Di fronte a questo crescente stato di pericolosità, l'Amministrazione comunale, preoccupata della incolumità pubblica e delle porzioni di un fenomeno che destava giustificato allarme in mezzo alla popolazione, ha interessato più volte le autorità competenti periferiche e centrali; in data 20 gennaio 1963, dopo varie indagini dell'Ufficio del Genio civile di Grosseto, veniva effettuato un attento sopralluogo da parte del Distretto minerario di Grosseto, il quale nella sua relazione del 21 febbraio 1963, concludeva che era indispensabile lo sgombero e la demolizione delle case poste lungo il perimetro esterno meridionale della terrazza tufacea, per procedere poi al parziale trasferimento dei fabbricati più minacciati e ritenuti in consolidabili, in zona di maggiore sicurezza.

Successivamente, l'Ufficio del Genio civile di Grosseto, su richiesta dell'Amministrazione comunale di Pitigliano, incaricava il

Servizio geologico d'Italia presso il Ministero dell'industria e del commercio, di compiere un ulteriore approfondito sopralluogo, onde garantire una soluzione definitiva all'annoso problema.

La relazione circostanziata, redatta in seguito al sopralluogo effettuato in data 14 febbraio 1964 dal Servizio geologico d'Italia in collaborazione con l'Ufficio tecnico comunale, con l'Ufficio del genio civile di Grosseto e con la Sovrintendenza ai monumenti e gallerie di Siena confermava integralmente le conclusioni cui era pervenuto il Corpo delle miniere di Grosseto, nella sua relazione del 21 febbraio 1963 e proponeva l'abbattimento e la demolizione totale dei fabbricati situati sugli appicchi della fascia meridionale del masso tufaceo, prospiciente la vallata del Meleta, per una lunghezza di metri lineari 600 circa e per una profondità media di 10-15 metri e la loro ricostruzione a spese dello Stato, scaricando qualsiasi opera di consolidamento ritenuta inopportuna sia sotto il profilo economico, che tecnico.

A seguito di queste risultanze l'Ufficio tecnico del Comune, su conforme richiesta dell'Ufficio del genio civile, ha già redatto un piano particolareggiato per la identificazione dei fabbricati con i rispettivi vani e nuclei familiari situati nella fascia da demolire; lo stesso Ufficio del genio civile di Grosseto, su richiesta del Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze ha già elaborato un progetto di massima che prevede la demolizione e la sistemazione della zona pericolante ed il contemporaneo trasferimento delle abitazioni da demolire che ammontano a n. 157 unità particellari per una spesa approssimativa di circa un miliardo e cinquecento milioni.

Frattanto l'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta n. 65 del 10 aprile 1964, ha disposto l'ampliamento e l'aggiornamento del piano di fabbricazione esistente onde provvedere alla acquisizione di una vasta zona di aree fabbricabili nella parte nuova del paese, per dare così pratica attuazione al prevedibile ed auspicabile trasferimento a carico dello Stato delle numerose abitazioni pericolanti.

Analoga la situazione di Sorano, altro centro medievale della provincia di Grosseto, ove oltre cento alloggi sono crollati o sono stati sgomberati d'autorità a seguito del movimento franoso e del graduale slittamento della roccia tufacea sulla quale sorge la parte più antica di quel paese.

Recenti sopralluoghi hanno inoltre consentito di accertare mediante il collocamento di apposite spie, l'esistenza di altre case pericolanti, nelle immediate vicinanze della zona dichiarata franosa, nonché di altre in sommo grado malsane per la continua infiltrazione di acque, talvolta immonde, provenienti dal masso tufaceo, che si va sfagliando nella zona mediana della parte inferiore dell'abitato.

Gli interventi, benché lodevoli, della Amministrazione dei lavori pubblici non sono serviti che a risolvere parzialmente il problema, mentre circa cinquanta famiglie, che dovettero a suo tempo abbandonare d'urgenza le loro abitazioni in frana o pericolanti e temono di dover abbandonare da un momento all'altro quelle in cui abitano, attendono un consistente e definitivo intervento dello Stato, che si prevede debba aggirarsi sui 300 milioni di lire.

Onorevoli Colleghi, dai dati sopra esposti, quali risultano da accertamenti tecnici inoppugnabili, emerge chiaramente che la situazione in cui versano gli abitati di Pitigliano e Sorano, per il persistente e sempre più grave pericolo del degradamento del masso tufaceo, è gravissima e necessita di urgenti ed indilazionabili interventi da parte dello Stato.

Il disagio in cui vivono le famiglie che occupano i fabbricati danneggiati è inenarrabile, mentre tutta la popolazione delle due località è in continuo stato di allarme e gravemente preoccupata per i continui crolli e le necessarie ordinanze di sgombero emesse dall'Amministrazione comunale.

È inoltre frequente la visione, per chi raggiunge Pitigliano e Sorano di case cadute o abbattute o abbandonate perché pericolanti e, nei loro vicoli medievali, di fabbricati puntellati precariamente in cui ancora vivono intere famiglie, che non possono essere alloggiate altrove per l'assoluta mancanza di case più stabili.

Né va sottaciuto lo stato di miseria veramente considerevole in cui vive la maggioranza della popolazione, che non può assolutamente provvedere per proprio conto a sanare uno stato di pericolo dipendente da un vasto ed inarrestabile movimento franoso del sottosuolo.

Per sanare queste situazioni occorrono rimedi radicali ed urgenti che non possono essere purtroppo presi in base alle disposizioni di legge vigenti per l'assoluta inadeguatezza dei fondi stanziati in bilancio.

Di qui la proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la costruzione nei comuni di Pitigliano e Sorano in provincia di Grosseto, a carico dello Stato e nei limiti di spesa di lire due miliardi, di case da destinarsi alle famiglie attualmente alloggiate in locali malsani od in fabbricati danneggiati dal graduale cedimento del terreno.

ART. 2.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi 9 agosto 1954, n. 640, e 23 marzo 1958, n. 315.

ART. 3.

Alla spesa di cui all'articolo 1 si provvederà mediante lo stanziamento di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1969, facendovi fronte, per l'esercizio in corso, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5381 del bilancio dello Stato e, a partire dall'esercizio 1966, mediante lo stanziamento di tale somma sugli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli anni successivi.